

NICOLA MUFFATO

Le norme tra semiotica, ontologia e logica.
Variazioni su temi di Giovanni B. Ratti

The Norms Between Semiotics, Ontology, and Logic.
Variations on Giovanni B. Ratti's Themes

ABSTRACT

In questo saggio discuto una serie di assunzioni semiotiche e ontologiche implicite nelle teorie della norma giuridica, del diritto e della logica normativa di Giovanni B. Ratti, sviluppate nei lavori che formano parte delle due raccolte *Diritto, indeterminatezza, indecidibilità* e *Studi sulla logica del diritto e della scienza giuridica*. Sostengo che il giusrealismo dell'autore corra il rischio di condurre a un'indebita reificazione delle norme per poterle trattare come oggetti di relazioni sintattiche e insiemistiche, e debba far fronte al dilemma “*regulism vs. regularism*” formulato da Robert Brandom sulla base delle analisi della normatività di Ludwig Wittgenstein.

In this essay I discuss some semiotic and ontologic assumptions implicit in Giovanni B. Ratti's theories of legal norms, law, and normative logic, which are developed in his two books *Diritto, indeterminatezza, indecidibilità* and *Studi sulla logica del diritto e della scienza giuridica*. I argue that the author's legal realism drives him to an undue reification of norms when he treats them as objects of syntactic and set-theoretical relations, and must face the normativity dilemma – “*regulism vs. regularism*” – presented by Robert Brandom on the basis of Ludwig Wittgenstein's rule-following considerations.

KEYWORDS

Semiotica delle norme, ontologia delle norme, interpretazione giuridica, concetto di diritto

Semiotics of norms, ontology of norms, legal interpretation, concept of law

NICOLA MUFFATO*

Le norme tra semiotica, ontologia e logica. Variazioni su temi di Giovanni B. Ratti

1. *Introduzione* - 2. *Semiotica e ontologia delle norme* – 3. *Logica delle norme*

1. *Introduzione*

I due libri *Diritto, indeterminatezza, indecidibilità*¹ (d'ora innanzi DII) e *Studi sulla logica del diritto e della scienza giuridica*² (d'ora innanzi SLDSG) raccolgono una serie di saggi di Giovanni Battista Ratti, molti dei quali inediti, che sviluppano una serie di temi di ricerca tra loro intrecciati concernenti i concetti di “norma”, “sistema normativo” e “diritto”, la logica deontica e dei controfattuali, la regola di riconoscimento, il metodo della scienza giuridica, il ruolo dei disaccordi nella pratica giuridica, l'indeterminatezza del diritto.

L'autore affronta i problemi che insistono su ciascuno dei predetti temi con estremo rigore analitico ed esibendo sempre uno stile di scrittura gradevolmente chiaro. È dunque un piacere confrontarsi con le sue tesi – le cui formulazioni finali possono a volte risultare ingannevolmente semplici – anche quando risultano particolarmente radicali. Esaurirò i convenevoli, per i quali non dispongo di un grande talento, ringraziando Giovanni per tutte le occasioni in cui si è prestato a discutere con me i suoi e i miei argomenti: anche quando non siamo addivenuti a un accordo, ho sempre trovato i suoi commenti penetranti e preziosi.

Nello spazio di questo commento³ vorrei richiamare l'attenzione su alcune assunzioni filosofiche – direi, soprattutto, semiotiche e ontologiche – implicite nel giusrealismo di Ratti, che suscitano in me qualche perplessità. Dividerò il mio intervento in due parti: nel §1 cercherò di ricostruire e criticare il concetto di “norma” usato nella sua analisi; nel §2, più circoscritto, porrò invece in questione due sue tesi di filosofia della logica.

2. *Semiotica e ontologia delle norme*

2.1. Inizierò da un paio di affermazioni puntuali di Ratti rispetto alle quali nutro dei dubbi:

* Ricercatore di Filosofia del diritto, Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione, Università degli Studi di Trieste. Email: nmuffato@units.it.

¹ RATTI 2012.

² RATTI 2013.

³ Questo saggio rielabora e approfondisce alcuni temi di una mia relazione a un seminario di discussione sui due volumi di Ratti, organizzato da Vito Velluzzi e coordinato da Andrea Rossetti, tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” dell'Università degli Studi di Milano il 30 giugno 2014.

«Le norme non sono altro che enunciati: le norme espresse sono enunciati che si assumono essere sinonimici di altri enunciati; le norme derivate sono enunciati prodotti mediante la combinazione di norme espresse e regole di inferenza (che, a loro volta, non sono altro che enunciati)» (SLDSG, 62);

«se si ammette che le norme derivate sono, come tutte le norme, enunciati, non si vede in che modo si possa negare che le norme derivate ricadano nella categoria delle fonti» (SLDSG, 64).

Queste tesi radicali, in sé assai chiare, non abbisognano di molte precisazioni (non credo di essermi reso colpevole di eccessiva decontestualizzazione). Appena due pagine prima (SLDSG, 62), peraltro, Ratti rimarca la differenza tra fonti e norme qualificando queste ultime come «contenuti di significato delle fonti». Ci troviamo dunque di fronte a una prima ragione di perplessità, suscitata da uno slittamento linguistico: le norme sono enunciati o “contenuti di significato” di un certo tipo? Al fine di approfondire la questione, soffermiamoci su due punti.

Primo: Ratti aderisce a un *tenet* della “scuola genovese” (e non solo), la classica distinzione tra le norme, intese come significati ascritti mediante interpretazione (a testi e comportamenti), e gli enunciati (le disposizioni giuridiche) che le esprimono (“formulano”), intesi come combinazioni di vocaboli dal cui significato si prescinde quel tanto che basta per assicurarne la corretta formazione e l’idoneità a significare. Tradizionalmente, ciò di cui autori come Giovanni Tarello e Riccardo Guastini vogliono rendere conto mediante la distinzione tra disposizioni e norme è la possibilità che un unico enunciato delle fonti possa esprimere più norme distinte, e che la stessa norma possa essere espressa/formulata in modo ridondante mediante più enunciati sinonimi. La distinzione concettuale è stata ulteriormente elaborata sostenendo che l’interpretazione giuridica è un’attività che consiste nello stabilire una relazione di sinonimia o traducibilità intra-linguistica tra enunciati “interpretandi”, previamente identificati (le disposizioni), ed enunciati “interpretanti” (le “norme espresse” o “interpretazioni-prodotto”), sulla base di un insieme di risorse variamente caratterizzate. Tale attività – linguisticamente esplicitabile mediante un enunciato “interpretativo” (del tipo “E1 significa che n” o “E1 è sinonimo di E2”) – è simile, a seconda dei casi, a una definizione stipulativa o a una ridefinizione⁴. L’interpretazione (chiamiamola “semplice”) di un testo normativo giuridico è non già un atto conoscitivo, di scoperta o di riconoscimento, mediante il quale l’interprete descrive un significato preesistente, bensì un *atto di volontà* (o di decisione) mediante il quale un soggetto, l’interprete, *ascrive* significato a un testo in base a certi canoni ermeneutici. La c.d. “interpretazione cognitiva” è l’accertamento dei vari significati che è possibile ascrivere (per interpretazione semplice) a un testo; la c.d. “interpretazione decisoria” è l’attribuzione *discrezionale* al testo di uno di tali significati⁵. Un’interpretazione cognitiva è esprimibile linguisticamente mediante un enunciato⁶ suscettibile di verità/falsità; un’interpretazione, semplice o decisoria, è esprimibile linguisticamente mediante un enunciato *non* suscettibile di verità/falsità⁷.

Secondo: nonostante non sia molto chiaro cosa si intenda con il termine “significato”, sembra che i significati non siano enunciati. Eppure Ratti afferma a chiare lettere che le «norme formulate [sono] significati attribuiti a formulazioni normative» (DII, 32). Qui la differenza specifica è marcata dai

⁴ Cfr. GUASTINI 2008, 17; CHIASSONI 1998, 46-49; 2000; 2003, 60-63.

⁵ Cfr. GUASTINI 2011, 27-31.

⁶ A voler essere precisi, un’interpretazione cognitiva sarebbe esprimibile mediante un enunciato meta-interpretativo su una disgiunzione di enunciati che costituiscono il prodotto di interpretazioni semplici: cfr. GUASTINI 1997, 47; RATTI 2007, 220-223. Recentemente Riccardo Guastini ha ammesso che una descrizione completa di tutte le alternative ermeneutiche sarebbe un’impresa erculeo: GUASTINI 2006, 235.

⁷ Cfr. GUASTINI 2008, 51 s. Ivi (55), l’autore concede, sotto certe condizioni, che gli enunciati sussuntivi possano avere valori di verità.

participi in funzione aggettivale “formulate” e “attribuiti”. Dire che le norme formulate sono formulazioni normative appare quasi tautologico. Aggiungervi l’idea che i significati attribuiti a enunciati siano norme formulate consente invece di affermare che i significati *attribuiti* a enunciati (interpretandi) sono a loro volta enunciati (interpretanti⁸). In questo modo si spiegano facilmente le citazioni con cui ho iniziato questa sezione: le norme formulate sono significati attribuiti; i significati attribuiti sono enunciati (interpretanti); quindi, le norme formulate sono enunciati (interpretanti). La differenza tra significati ed enunciati, invece, dipenderebbe dalla possibilità di significati *attribuibili* (ma non ancora attribuiti) a enunciati. Ma, se ciò fosse corretto, potremmo argomentare nel modo seguente: le norme formulabili, ma non ancora formulate, sono significati attribuibili, ma non ancora attribuiti; i significati attribuibili, ma non ancora attribuiti, non sono enunciati, giacché un enunciato è una formulazione (o espressione) linguistica; quindi, le norme formulabili, ma non ancora formulate, non sono enunciati. Questa conclusione è compatibile con quanto lo stesso Ratti sostiene quando definisce le norme come «significati attribuiti (o *potenzialmente attribuibili*) a [...] testi» (DII, 29)⁹ (corsivo mio), ma appare in contrasto con la sua tesi per cui «Le norme [giuridiche? Cfr. DII, 60] non sono altro che enunciati» (SLDSG, 62).

In questa sezione, mi propongo di esplorare questa aporia.

2.2. Per chiarire le ragioni della definizione delle norme come enunciati conviene considerare un altro passo di SLDSG. Nel rispondere ad alcune obiezioni di Diego Papayannis e Lorena Ramírez Ludeña¹⁰, Ratti sostiene che il trattare le norme derivate come enunciati e le relazioni di derivazione da norme espresse a norme derivate (sulla base di regole d’inferenza) come relazioni sintattiche, permette di evitare l’insidia rappresentata dal dilemma di Jørgensen e di sottrarre la teoria del diritto a prese di posizione normative:

«V’è [...] un argomento forte che consente di sostenere che le norme in questione sono sintatticamente, ma non semanticamente, derivate. Detto altrimenti, ciò che si deriva sono enunciati mediante la previa ricostruzione della forma logica degli enunciati originari e la successiva applicazione di certe regole d’inferenza» (SLDSG, 64).

In breve: possiamo derivare logicamente una norma (una norma derivata, appunto) da un’altra (una norma espressa, formulata) per via sintattica, ma questo non ci dice ancora nulla su quale sia il contenuto di significato attribuito (o attribuibile?) a entrambe. E tuttavia, una cosa è essere in accordo (o in disaccordo) sul fatto che le norme derivate siano fonti, un’altra è essere in accordo (o in disaccordo) sul fatto che certe norme espresse (certi enunciati interpretanti) – da cui certe norme derivate sono logicamente ricavate – siano sostituibili alle disposizioni delle autorità competenti a produrle¹¹.

⁸ O interpretati... Il cambio di participio dovrebbe metterci in guardia, peraltro, contro l’impiego della distinzione metaforica tra interpretazione-atto e interpretazione-prodotto. Un enunciato non è un “prodotto”, “lavorato o semilavorato”, di una qualche azione particolare. È solo una *maniera* di fare riferimento all’attività stessa di enunciare in modo *prima facie* significativo.

⁹ Ratti evita di adottare la c.d. “concezione hyletica” delle norme, in virtù della quale esse consisterebbero in «significati concepiti, dal punto di vista ontologico, come entità astratte simili, per esempio, ai numeri» (SLDSG, 74), cioè come «entità proposizionali indipendenti da atti linguistici [...] formate da un operatore deontico e una proposizione d’azione» (ivi, 75). Le ripercussioni dell’adozione di questa concezione sulla logica deontica sono presentate in RATTI 2009, 175-183, 191-195.

¹⁰ Cfr. PAPAYANNIS, RAMÍREZ LUDEÑA 2012, 259-263.

¹¹ Peraltro, trovo alquanto fuorviante la distinzione, richiamata nella discussione, tra fonti-*type* (per es., “la legge ordinaria”, o gli enunciati derivabili sintatticamente dagli enunciati contenuti in una legge ordinaria) e fonti-*token* (per es., la l. 898/1970,

Questa soluzione va peraltro incontro a un'obiezione, formulata recentemente da Hugo Zuleta¹², che Ratti conosce¹³ e cerca di prevenire con un'*occupatio*:

«Ovviamente, è possibile obiettare – come fanno PR [Papayannis e Ramírez] – che la ricostruzione della forma logica degli enunciati normativi riposa su considerazioni eminentemente semantiche. Nondimeno, a questo punto, chi brandisce questo argomento ha l'onere di offrire dei solidi fondamenti per una semantica delle norme: ciò che invece PR assumono, ma non giustificano» (SLDSG, 64).

Dal mio punto di vista, questa risposta non supera le difficoltà segnalate. Ammettiamo pure, *arguendo*, una distinzione carnapiana tra sintassi e semantica. Se si assume una nozione sintattica di conseguenza logica e il principio di tolleranza, ma si mira a raggiungere una migliore comprensione delle pratiche linguistiche all'interno delle quali operiamo, occorre almeno giustificare la scelta degli assiomi *e/o* delle regole di inferenza che permettono di derivare sintatticamente un enunciato da un altro enunciato. La giustificazione di una tale scelta, però, non può non basarsi su considerazioni relative all'*uso* di tali enunciati (o meglio, delle corrispondenti iscrizioni o emissioni sonore) e all'*utilità* delle inferenze che ammettiamo. D'altra parte, va osservato, a parziale difesa di Ratti (e contro Papayannis e Ramírez), che anche da un punto di vista semantico la logica è adiafora rispetto alle questioni interpretative, o meglio, che una semantica formale, cioè l'interpretazione *del calcolo*, ha assai poco a che vedere con l'interpretazione *testuale* o *meta-testuale* di un discorso. Il modo più comune di ricostruire la nozione di conseguenza logica in ambito aletico, infatti, è il seguente: un enunciato B è una conseguenza logica di uno o più enunciati A_1, A_2, \dots, A_n , se, e solo se, *ogni* interpretazione che rende veri A_1, A_2, \dots, A_n rende vero B. Insomma, purché non si commetta una fallacia di equivocazione all'interno dell'inferenza, interpretando uno stesso termine categorematico che figuri prima in A_1 o A_2 o ... o A_n e poi in B in modo diverso, il significato assegnato ai termini non è importante.

Mi sembra invece frutto di una *syntactic sting* l'idea che le regole di inferenza siano (e non possano che essere), a loro volta, enunciati. Uno degli insegnamenti più importanti del “paradosso” della deduzione *modus ponendo ponens* presentato da Charles Dodgson, alias Lewis Carroll, nel suo brillante racconto *What the Tortoise Said to Achilles*¹⁴, è il seguente: non è affatto necessario che una

o gli enunciati derivabili sintatticamente dall'art. 3 n. 2, lett. a) della l. 898/1970). Da un lato, perché le “fonti-token” hanno tutta l'aria di essere dei *type* (solo diversi e, in un senso, meno astratti, delle fonti-*type*): gli enunciati “istanziati” nel testo originale della predetta legge ordinaria o letti in un certo tempo e luogo sono senz'altro *token*: ma in quanto riproducibili su vari supporti materiali permettono l'astrazione, la quale può essere vista come processo di tipizzazione, di ricostruzione del *type* della l.898/1970; dall'altro, perché un disaccordo sulle norme derivate intese come “fonti-token” non verte sulla *nozione* di conseguenza logica e sulla sua applicazione, come sostiene Ratti (SLDSG, 65) – se così fosse, non vi sarebbe alcuna differenza rispetto ai disaccordi sulle norme derivate intese come fonti-*type*, i quali, alla fine dei conti, sono disaccordi sui criteri di derivabilità degli enunciati invocabili a fondamento di una decisione (cfr. di nuovo SLDSG, 65) – , bensì è l'effetto di un disaccordo sui criteri di derivabilità *e/o* (soprattutto) di un disaccordo interpretativo.

¹² Cfr. ZULETA 2008, 49-72.

¹³ Non solo la conosce, ma, almeno sino al 2009, si può dire che la sottoscrive. Nel saggio *Norme, logica e realismo giuridico* (in RATTI 2009, 190 s.), infatti, l'autore accoglie e riformula nei seguenti termini la critica alla fondazione sintattica della logica deontica: «il rapporto di equivalenza tra le forme logiche si basa su considerazioni semantiche: la determinazione dei rapporti di implicazione tra enunciati (a livello sintattico) comporta che ne sia già stata determinata la forma logica in base a considerazioni legate al significato di tali enunciati, sicché definire le relazioni in termini meramente sintattici (o astratti) non permetterebbe di costruire una genuina logica delle norme, giacché quest'ultima necessita di regole che permettano di passare dalle formulazioni in linguaggio naturale alle forme della logica sintattica».

¹⁴ Cfr. CARROLL 1885. In realtà, come ha illustrato Pascal Engel (cfr. ENGEL 2005), il racconto di Carroll mira a sollevare al contempo diversi problemi filosofici concernenti i concetti di “comprensione” e “conoscenza”, la giustificazione dei principi logici, la normatività della logica.

regola di inferenza sia esplicitamente formulata o codificata in un enunciato per sapere *come* transitare dalle premesse A ($= p \rightarrow q$) e B ($= p$) alla conclusione Z ($= q$). Se non potesse essere diversamente, l'enunciato che esprime o rende esplicita la regola d'inferenza potrebbe essere aggiunto come premessa tautologica C ($((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$) al ragionamento, ma la Tartaruga scettica – che già negava una transizione da A e B a Z – avrebbe a questo punto tutto il diritto di domandare ad Achille come si giustifica il passaggio da A, B e C a Z, costringendolo a un regresso all'infinito. Ciò non significa che le regole di inferenza non possano essere esplicitate: l'esplicitazione della regola ha senz'altro una funzione importantissima, ma non è la formula in sé che determina l'applicazione della regola di inferenza. Ritorrerò in seguito (vedi *infra*, 2.3.3.) su questo punto.

Lo scopo della manovra di Ratti è comunque palese: trattare le fonti come enunciati e gli enunciati interpretanti come fonti permetterebbe di separare rigorosamente le questioni di *identificazione* del diritto (inteso come l'insieme delle disposizioni promulgate e pubblicate e degli enunciati interpretanti – le norme espresse – più quelli da essi derivabili (o almeno alcuni tra di essi) – le norme derivate) dai pervasivi problemi concernenti l'*interpretazione* dei documenti normativi prodotti dalle autorità costituenti, legislative, esecutive e amministrative. Seguendo di nuovo Ratti (SLDSG, 65), le questioni di identificazione vertono sul significato dell'espressione “fonte del diritto”, cioè sulle proprietà la cui istanziazione da parte di un enunciato normativo permette di ascriverlo alla classe degli enunciati normativi *giuridici*, e possono essere risolte in sede teorica mediante apposite definizioni. Le questioni interpretative, invece, finiscono inevitabilmente con il chiamare in gioco i valori, l'ideologia e le preferenze dell'interprete. Confondere i due piani equivale a una rinuncia all'avalutatività delle teorie del diritto – opzione quest'ultima esplicitamente rivendicata, tra gli altri, da Ronald Dworkin – e porta a una confusione tra fenomeni sociali distinti, quali il diritto stesso, la morale (sociale e/o critica), la politica, la religione.

Ratti assume quindi, da buon giusrealista, che un enunciato possa essere usato in modi diversi, che in un contesto interpretativo e applicativo giuridico esso possa esprimere più significati, ma concentra la sua attenzione sull'enunciato perché ritiene (i) che solo quest'ultimo possa essere trattato come un oggetto descrivibile e classificabile come elemento appartenente a un certo insieme (il diritto) piuttosto che a un altro (la morale, la religione, l'etichetta, i regolamenti dei giochi, ecc.) in virtù di certe proprietà *empiriche* distintive, prima tra tutte l'essere usato (o usabile?) da un giudice come premessa di un ragionamento giustificativo; (ii) che «l'accordo sulle fonti è *logicamente previo* a qualsiasi disaccordo sull'interpretazione» (SLDSG, 150) e che «non si può “costruire” alcuna norma [giuridica, suppongo] che non derivi, più o meno direttamente, da una fonte (non necessariamente autoritativa, peraltro)» (DII, 84), laddove per “fonti” si intendono dei “testi” (cfr. DII, 83) o “formulazioni normative” (SLDSG, 62), mentre con “norma” Ratti farebbe qui riferimento all'enunciato interpretante.

Possiamo finalmente ritornare all'interrogativo iniziale per collocarlo nel quadro di un problema generale di analisi della dimensione semantica e pragmatica delle norme. Ratti potrebbe cercare di superarlo offrendo una definizione di “significato attribuibile” in linea con le assunzioni da cui muove. Per esempio, potrebbe sostenere che il significato è costituito da una *relazione di sostituibilità (sinonimia)* – opportunamente ridefinita e qualificata per evitare le obiezioni di Willard van O. Quine – tra enunciati. Un'interpretazione semplice, esplicitabile mediante un enunciato interpretativo, “porrebbe” (stipulerebbe, entro certi limiti) una tale relazione. Chiamiamo dunque “norma-1” il significato normativo, che si manifesta, tra l'altro, nella relazione di sostituibilità tra un enunciato interpretando, promulgato e pubblicato dall'autorità giuridica competente, e un enunciato interpretante (della giurisprudenza o della dottrina – tralascio qui le complicazioni, superabili, che comporterebbe prendere in considerazione le norme d'interpretazione autentica e le definizioni legislative). Conveniamo di chiamare invece “norma-2” l'enunciato interpretante (che può, in casi limite, essere isomorfo rispetto all'enunciato da interpretare). Orbene, una “norma espressa” è una norma-2 ricavabile direttamente, per via di interpretazione, dalle disposizioni promulgate e pubblicate, mentre

una “norma derivata” è una norma-2 ricavata da una o più disposizioni o norme espresse in base a certe regole di inferenza – le quali ultime, per Ratti, sono a loro volta enunciati. Una volta effettuate queste stipulazioni, si può formulare la tesi giusrealista secondo cui anche le norme derivate sono – in senso ampio, *à la* Ross – fonti, al pari delle disposizioni e delle norme espresse. Il diritto potrebbe essere visto alternativamente come

- «(i) [...] l’insieme delle disposizioni promulgate e non (ancora) abrogate dalle autorità normative in un certo momento;
- (ii) [...] l’insieme delle disposizioni, per così dire, “vigenti”, ossia in un uso nella comunità giuridica di riferimento come basi per la soluzione di certe questioni giuridiche;
- (iii) [...] l’unione degli insiemi di norme (delle “cornici” di significati, direbbe Kelsen) che vengono desunte dalle disposizioni formalmente valide;
- (iv) [...] il macroinsieme equivalente alla unione dei microinsiemi di norme che vengono desunti da un certo insieme di disposizioni al fine di risolvere una determinata questione giuridica [...].
- (v) [...] un “fascio di relazioni” instaurato dai giuristi fra non meno di tre insiemi: quello degli enunciati delle fonti, quello delle norme da essi desumibili per via d’interpretazione, e quello degli enunciati interpretativi che mettono in relazione gli elementi dei primi due insiemi» (DII, 34)¹⁵.

2.3. Queste tesi, così come l’idea che il diritto sia un insieme – o un sistema o una successione di sistemi o un ordinamento – di *enunciati*, mi appaiono discutibili, per le ragioni che cercherò di esporre qui di seguito.

2.3.1. In primo luogo, dissento dalla tesi che si possano “costruire” norme giuridiche (ma anche non giuridiche) *solo* a partire da testi. Ritengo che nemmeno ridefinendo “costruire” come “ricavare per via d’interpretazione testuale” la tesi di Ratti sia riducibile a una tautologia. Su questo punto credo di trovarmi in accordo con lo spirito (anche se non con i dettagli) delle obiezioni di Papayannis e Ramírez¹⁶, quando segnalano che l’apparato analitico di Ratti non rende adeguatamente conto delle consuetudini e dei precedenti (o delle linee di precedenti) giudiziali nel *common law*. Nel primo caso, l’espressione linguistica della norma – su cui, ovviamente, può non esservi accordo – è meramente “dichiarativa” della stessa: anche se tale espressione linguistica mancasse, non diremmo di trovarci in una situazione di anomia. Ovvero: considerare permessa od obbligatoria una certa condotta regolarmente tenuta, vietata una condotta regolarmente non tenuta, non equivale a identificare un enunciato che poi dovrà essere interpretato. Infatti, se anche addivenissimo a un’espressione linguistica della consuetudine, l’eventuale disaccordo sull’interpretazione di tale formulazione ci riporterebbe a un disaccordo sul modo di formularla. Nel caso del precedente, occorre complicare molto il quadro perché in teoria generale e in dottrina (ma anche in giurisprudenza) si contendono il campo diverse concezioni dello stesso. Tutte, peraltro, sembrano concordare sul fatto che le decisioni giudiziali nel *common law* si basano su *rationes non canonicamente/ufficialmente formulate* (a volte accade che non sia agevole distinguerle dagli *obiter dicta* o addirittura che non siano affatto esplicitate): il giudice di un caso successivo, vincolato (in tempi relativamente recenti) dalla regola dello *stare decisis* o dalla *doctrine of precedent*, dunque, non si limita a identificare o interpretare una

¹⁵ Perché richiedere che l’insieme-diritto includa anche relazioni tra i sottoinsiemi degli enunciati interpretandi e interpretanti e il sottoinsieme degli enunciati interpretativi? Gli enunciati interpretativi (“D significa n” o “D ha lo stesso significato di NE”), dal punto di vista di Ratti, *instaurano* relazioni di sostituibilità (cioè norme-1) tra enunciati interpretanti e interpretandi, quindi richiedere che essi stessi siano dei *relata* appare quanto meno superfluo.

¹⁶ Cfr. PAPAYANNIS, RAMÍREZ LUDEÑA 2012, 263 s., 266-268.

disposizione cristallizzata nel testo di una sentenza, bensì è chiamato a valutare la rilevanza dei fatti del suo caso alla luce della rilevanza dei fatti del caso precedente e delle *rationes* che hanno portato alla decisione di quel caso. Detto altrimenti: nel caso del precedente, la norma giuridica non è legata tanto a un testo (canonico o meno) quanto al soggiacente principio di diritto che si ritiene essere stato espresso – con riferimento ai fatti di quel caso – dalla pronuncia che costituisce il precedente.

Ratti potrebbe ribattere che anche se la giuridicità della consuetudine o del precedente non dipendesse da una loro precisa veste linguistica, cioè da una disposizione o formulazione canonica, essa dipenderebbe comunque dalla loro menzione in un testo giuridico autoritativo (una disposizione costituzionale o legislativa o una sentenza, nel caso della consuetudine; una sentenza, nel caso del precedente): senza un simile richiamo, tali norme “non esisterebbero” da un punto di vista giuridico. Concordo in parte. Faccio peraltro notare come questa replica sposterebbe l’oggetto del contendere dalla “natura sintattica” delle norme (in generale, e delle norme giuridiche in particolare) al fatto che la loro giuridicità dipenda dall’essere state esplicitate linguisticamente o richiamate da autorità competenti e secondo certe procedure. A mio avviso, si tratta di due questioni differenti: sostenere che le norme (giuridiche o meno) non sono enunciati né semplici relazioni tra enunciati non obbliga a negare che la loro giuridicità sia collegata, in modi da chiarire, a testi dotati di autorità.

Peraltro, non mi è chiaro perché la giuridicità possa “predicarsi” solo di un enunciato normativo incorporato in un testo prodotto da un’autorità competente e non anche della norma “non scritta”. Forse la motivazione è epistemologica: non mi pare, tuttavia, che sia di tipo concettuale. L’importante è che il requisito di un vincolo testuale non si fondi su una sorta di pregiudizio ricollegabile alla pressoché unanime interpretazione dottrinale dell’art. 8 Disp. Prel. Cod. Civ. («Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati») e a una certa concezione del diritto secondo cui il monopolio della produzione normativa è detenuto da certi organi e poteri che lo esercitano secondo procedure che richiedono la scrittura. Contro un simile pregiudizio si potrebbe infatti allegare che la nostra giurisprudenza costituzionale considera giuridicamente valide le consuetudini *praeter constitutionem*¹⁷ (e addirittura, in alcuni casi, *contra constitutionem*¹⁸), le quali, va da sé, non sono richiamate nel testo costituzionale. Per quanto riguarda i precedenti, d’altra parte, la competenza del giudice che li crea e di quello che li cita – e quindi la giuridicità del precedente citato – dipende solitamente da norme introdotte mediante disposizioni dal costituente o dal legislatore. Ma non sempre: anche senza considerare alcune delle consuetudini più antiche del *common law* del Regno Unito¹⁹, quando la Corte Suprema degli Stati Uniti crea il

¹⁷ Per esempio le consuetudini che regolano la fase delle consultazioni e dell’incarico nel procedimento di formazione del governo. Cfr. PALADIN 1991, 240: «Nell’integrare la Costituzione, tali fonti [le consuetudini costituzionali] non pongono regole indifferenti dal punto di vista costituzionale, modificabili o derogabili ad arbitrio da parte dei medesimi soggetti o ad opera dei medesimi organi che le hanno poste in essere. Al contrario, i principi costituzionali riguardanti gli organi stessi ed i loro rapporti vedono definito dalle consuetudini il loro contenuto normativo; sicché l’eventuale violazione delle norme non scritte si risolve in violazione delle norme scritte ovvero dei principi da queste desumibili». Sulle analoghe *conventions of the constitution* nel Regno Unito, cfr. DICEY 1885, 23 s.

¹⁸ Luca Mezzetti ricorda, per esempio, che la sent. 129/1981 Corte Cost. riconosce validità giuridica a una consuetudine *contra constitutionem*, derogatoria della disposizione di cui all’art. 103 Cost. in materia di giurisdizione della Corte dei Conti. La possibile osservazione secondo cui tale norma consuetudinaria è giuridicamente vincolante perché è stata richiamata dalla Corte appare qui come una *petitio principii*: la Corte ritiene di poterla/doverla richiamare perché la ritiene già giuridicamente vincolante (*opinio iuris*), nonostante non sia scritta: MEZZETTI 2011, 116.

¹⁹ Qui conviene forse che mi rifaccia all’autorità di Matthew Hale, *chief justice* del *King’s Bench* intorno alla metà del diciassettesimo secolo: «The laws of England may aptly enough be divided into two kinds, viz. *lex scripta*, the written law; and *lex non scripta*, the unwritten law. For although, as shall be shewn hereafter, all the laws of this kingdom have some monuments or memorials thereof in writing, yet all of them have not their original in writing, for some of those laws have obtained their force by immemorial usage or custom, and such laws are properly called *leges*

precedente *Marbury vs. Madison* si auto-attribuisce il potere di sindacare la legittimità costituzionale delle leggi ordinarie non direttamente in base a una disposizione (o a un'interpretazione letterale della stessa), l'art. VI, *section* II della costituzione statunitense, bensì in base a una norma inespressa da esso ricavata per via di costruzione giurisprudenziale. Ora, si può dire che tale precedente (la norma espressa nella decisione e fondata su una *ratio decidendi*) è giuridicamente valido in base a una disposizione costituzionale, o che equivale a una creazione di diritto da parte della Corte Suprema. Oppure si può dire che la sentenza dà espressione a un principio *giuridico* non scritto (formulabile, ma non ancora formulato, se si preferisce), ancorandolo a una disposizione costituzionale. Non vedo perché la prima ricostruzione debba essere per forza di cose preferita alla seconda. Quest'ultima, in particolare, non equivale a un abbandono della tesi giuspositivista della separabilità, giacché un'argomentazione morale non necessita di alcun ancoraggio a testi o autorità.

Un discorso a parte merita la regola di riconoscimento (RR), cui Ratti dedica alcune raffinate analisi (DII, capp. 2, 3, 4). Nel lessico teorico-analitico inaugurato da Herbert L.A. Hart, la RR è una norma *giuridica*, non necessariamente formulata in modo canonico o ufficiale, che determina quali siano le fonti di un ordinamento giuridico esprimendo i criteri di validità e appartenenza allo stesso delle altre norme giuridiche. Possiamo quindi ipotizzare che la RR sia espressa da una disposizione costituzionale che annoveri tra le fonti la costituzione stessa, le leggi costituzionali e ordinarie, i decreti legislativi, i regolamenti, ecc., oppure da più precedenti giurisprudenziali che attribuiscono status costituzionale a una serie di *acts of the Parliament*, precedenti, consuetudini, ecc., i quali a loro volta esplicitano norme di mutamento e di giudizio. Non escluderei, peraltro, che in certi ordinamenti giuridici poco sviluppati la RR possa coincidere con una consuetudine – diffusa all'interno di tutta la popolazione o di una parte di essa – consistente nell'attribuire autorità a certi soggetti (gli anziani, l'aristocrazia, ecc.).

Secondo Hart, è importante che la RR sia una norma giuridica *effettiva* – in qualche senso di quest'ultimo aggettivo: se non lo fosse, regnerebbe una grave incertezza su quali norme offrano soluzioni ai conflitti, incentivino certi equilibri di coordinazione, e comunque autorizzino, in ultima istanza, l'uso della forza da parte di certi soggetti. Tuttavia, come è stato a più riprese osservato da Mario Jori²⁰, se la RR è una norma *giuridica*, essa è ovviamente inidonea sia a identificare l'"area sociale" della giuridicità sia a individuare il diritto vigente *hic et nunc*: perché dev'essere essa stessa identificata come diritto, e nelle situazioni patologiche di conflitto o competizione tra due o più ordinamenti diversi, ciascuno dotato della propria RR, non è affatto semplice stabilire quale debba essere seguita. Jori propone quindi di scomporre la nozione di "riconoscimento" in varie fasi: da un lato l'identificazione del diritto e l'individuazione del diritto vigente, che dipendono da un *concetto di diritto di senso comune* (salvo che quest'ultimo entri in crisi, nel qual caso subentrano criteri di giuridicità direttamente dipendenti da opzioni etico-politiche, cioè da considerazioni di legittimità e legittimazione delle autorità); dall'altro la (auto-)determinazione del diritto, che dipende invece da una RR opportunamente elaborata dagli esperti, i giuristi, mediante un linguaggio e dei concetti tecnici. Jori sottolinea come tale scomposizione si basi su alcune tesi di meta-giurisprudenza descrittiva, cioè

non scriptae, or unwritten laws or customs» (HALE 1820, 1-2). Dopo alcune pagine (21-22), l'autore precisa che «when I call those parts of our laws *leges non scriptae*, I do not mean as if all those laws were only oral, or communicated from the former ages to the later, merely by word. For all those laws have their several monuments in writing, whereby they are transferred from one age to another, and without which they would soon lose all kind of certainty [...]. But I therefore stile those parts of the law *leges non scriptae*, because their authoritative and original institutions are not set down in writing in that manner, or with that authority that acts of parliament are, but they are grown into use, and have acquired their binding power and the force of laws by a long and immemorial usage, and by the strength of custom and reception in this kingdom».

²⁰ Cfr. JORI 2010.

su descrizioni del modo in cui si comporta la generalità dei consociati e dei giuristi. Per quest'autore, in conclusione, l'appartenenza di una norma a un ordinamento giuridico non si basa solo sui criteri "interni" di validità giuridica costituiti dalla RR, ma anche su criteri "esterni" – piuttosto vaghi, ma funzionanti, in quanto basati su un comune e tacito accordo negli atteggiamenti e nelle azioni da parte dei partecipanti alla pratica – di giuridicità e vigenza. Conviene distinguere dunque tra "validità giuridica" in base alla RR e "giuridicità" in base al concetto di diritto (cfr. DII, 59).

Sulla base di queste precisazioni, osservo che

(i) ascrivere alla teoria giuridica anglosassone una mancata distinzione tra «la questione della obbligatorietà dell'uso dei criteri identificativi di un sistema giuridico con un'altra questione inerente al contenuto degli stessi criteri» (DII, 77) può forse risultare confondente. Per Ratti una possibile ricostruzione della forma logica della RR sarebbe la seguente: $OA(a \in \{x|Fx\} \leftrightarrow Fa)$, dove O rappresenta il carattere deontico "obbligatorio", A designa l'azione di applicare un criterio identificativo precisato mediante il principio di intensionalità articolato tra le parentesi tonde. Egli scrive: «i criteri identificativi costituiscono, nella ricostruzione offerta dalla letteratura anglosassone, parte del frastico della norma: sono, per così dire, l'oggetto dell'azione consistente nell'applicare uno standard» (DII, 77). Non sono sicuro che una tale ricostruzione sarebbe accolta da Hart o da altri suoi allievi: qui, peraltro, non mi impegnerò in un'analisi filologica. Dirò solo che, dal mio punto di vista, criteri, definizioni²¹ e concetti *sono* norme che regolano l'uso di espressioni linguistiche (soprattutto di predicati e termini generali). Di conseguenza, ritengo sia inutile trattare tali criteri come argomenti di un operatore deontico: trovo inutile postulare una norma, del tutto vacua (come d'altronde lo stesso Guastini ha varie volte sostenuto, riferendosi alla meta-norma iteratrice²²), che prescriva di obbedire a un'altra norma o a un complesso di norme, i criteri di validità;

(ii) i criteri di appartenenza e validità che fanno parte della RR sono criteri in uso (presso i giuristi), spesso formulati linguisticamente, non *descrizioni* di criteri in uso. Rendere esplicita una norma, formularla, è diverso sia dallo stipularla/promulgarla sia dal descriverla o menzionarla in una proposizione normativa. La RR è una norma, non una proposizione normativa. Ora, quando si dice che la RR è effettiva, non si vuole far «ridiscendere l'*obbligo* di applicare i criteri in essa contenuti dal fatto che tali criteri siano in uso nella comunità politica di riferimento» (DII, 77; corsivi miei), bensì insistere sul fatto che tale norma è comunemente applicata, e sovente implicita nella prassi dei giuristi (*officials*). In quest'ultima ipotesi, come nel caso delle norme consuetudinarie, la normatività è collegata "geneticamente" alla regolarità per il tramite dell'*opinio iuris*, ma non deriva logicamente da un fatto o da una descrizione dei fatti. Piuttosto, ci si potrà chiedere se l'adozione di un certo concetto di diritto (di senso comune oppure teoricamente ricostruito in via stipulativa o ridefinitoria) imponga sempre di identificare una RR effettiva, o effettiva in quale misura²³;

(iii) sebbene concordi con Ratti quando nega che un criterio di appartenenza a un insieme possa far parte degli elementi la cui appartenenza all'insieme esso definisce, da ciò non segue che la RR sia una norma extra-giuridica (morale, politica, religiosa, ecc.). Né, d'altra parte, la soluzione che attribuisce carattere convenzionale alla RR si sottrarrebbe alla prima parte dell'osservazione di Ratti. Come si è detto, occorre tenere separata la RR dal concetto di diritto (dal concetto di diritto del senso comune, che per Jori è seguito anche dai giuristi; o dal concetto di diritto teoricamente rielaborato da

²¹ Rispetto alle definizioni, segnalo che persino le definizioni lessicali sono norme (e non descrizioni): più precisamente, si tratta di esplicitazioni di regole linguistiche seguite nella comunità. Tali norme sono però esplicitate in un'impresa che nel suo complesso è descrittiva: è come se il dizionario presupponesse un'introduzione quale "Si espongono qui di seguito regole d'uso (le definizioni lessicali) della lingua utilizzata nella comunità X: ...".

²² Cfr. GUASTINI 1996, 422.

²³ Cfr. JORI 1976, 285-292.

Hart e presentato come unione di regole primarie e secondarie): è il secondo, non la prima, a stabilire i criteri di giuridicità (applicabili alla stessa RR). Il concetto di diritto, però, non è una norma giuridica o extra-giuridica (morale, politica, religiosa, ecc.): è semplicemente un concetto. Se è di senso comune, sarà diffuso (anche se si può discutere sulla “convenzionalità” dei concetti); se è rielaborato dalla teoria del diritto, avrà corso al massimo tra i cultori di *jurisprudence* e i giuristi più informati;

(iv) poiché sia il concetto di diritto sia la RR sono vaghi (attualmente e potenzialmente), ancorché in misura diversa, è perfettamente possibile che nelle “aree di penombra” che si manifestano al momento della loro applicazione si diano dei disaccordi determinati da concezioni del diritto incompatibili (e incommensurabili). È altresì possibile che concetti di diritto (non di senso comune) alternativi, ma “parzialmente sovrapponibili”, identifichino RR alternative, altrettanto “parzialmente sovrapponibili”. Le *scare quotes*, come si può intuire, sono dovute alla natura metaforica di questo discorso;

(v) la soluzione offerta da Ratti al *puzzle* della giuridicità di Gerardo Caffera e Andrés Mariño (se una norma giuridica è un enunciato che appartiene a un sistema identificato come giuridico in base alla coattività di uno dei suoi elementi, allora ogni enunciato è giuridico, perché l’universo degli enunciati contiene enunciati che stabiliscono sanzioni), che consiste nel definire “norma giuridica” come un enunciato appartenente a un sistema nel suo complesso coattivo i cui criteri di identificazione siano impiegati dai giuristi (DII, 60 s.), non è percorribile sinché non si stabilisca chi sono i giuristi in modo indipendente dalle norme di competenza del sistema. Si potrebbe sostenere che il concetto di diritto di senso comune ci spinge a considerare giuridici gli ordinamenti che presentino un qualche livello di coattività e a riconoscere come autorità certi soggetti; mentre la RR, identificata in ultima istanza grazie al concetto di diritto, stabilisce quali norme di competenza e coattive appartengano all’ordinamento giuridico.

2.3.2. Sin qui ho cercato di elaborare una sorta di critica interna alle tesi di Ratti, dalla quale egli si potrà forse sottrarre senza troppe difficoltà con alcune precisazioni. A continuazione vorrei invece porre in questione la sua concezione della semiotica.

Inizierò con il dire che un enunciato è una stringa di simboli, non un oggetto osservabile, un’emissione. Possiamo registrare regolarità percepibili di onde sonore ed osservare iscrizioni, macchie d’inchiostro, *pixels* e *frames*, ma non enunciati. Per poter stabilire che le onde sonore si raggruppano in fonemi e formano un sistema fonologico, che le iscrizioni si dividono in grafemi secondo un sistema di scrittura (od ortografia), che fonemi e grafemi presentano una morfologia, e si combinano in vocaboli, i quali a loro volta si distribuiscono secondo una precisa sintassi all’interno di enunciati, dobbiamo assumere non una teoria “naturalistica” o “naturalizzata”, come argomenterò in seguito, bensì una pratica sociale che attribuisca un ruolo semiotico a questi *brute facts*, trattati come simboli. La distinzione tra grammatica e sintassi, da un lato, e semantica e pragmatica, dall’altro, è peraltro meno netta di quanto si potrebbe immaginare adottando un paradigma carnapiano. È vero che la grammatica e la sintassi si incaricano di esplicitare la complessa trama delle regole per la costruzione di emissioni potenzialmente idonee a significare in una lingua naturale, e che tali regole possono essere rese più precise e rigorose ai fini della costruzione di un calcolo, cioè di un apparato simbolico che ammette soltanto una gamma limitata di forme (formule ben formate), operazioni e trasformazioni. Tuttavia, solo all’interno di studi come la grammatica e la sintassi logica, cioè di pratiche linguistiche (e sociali) assai peculiari, la nozione di enunciato può essere trattata con una relativa autonomia rispetto a quella di significato: esse astraggono da svariati aspetti delle altre pratiche linguistiche (dei vari giochi linguistici) per concentrarsi solo su alcune delle regole che le governano. Ciò è giustificato da esigenze pedagogiche e descrittive di economia di presentazione, di sistemazione e sinossi, di facilità nella memorizzazione, di comparazione tra le strutture linguistiche o regole di formazione, distribuzione e trasformazione delle lingue naturali o artificiali a beneficio di

soggetti che hanno già un certo grado di coinvolgimento in tali pratiche. In ogni caso, le regole per realizzare emissioni dotate di una forma grammaticalmente compiuta non garantiscono che un'emissione ben formata sia dotata di senso compiuto (cioè, abbia un uso in una pratica linguistica)²⁴: sono la semantica e la pragmatica ad avere una priorità concettuale sulla grammatica e la sintassi, proprio perché la corretta formazione dipende dall'uso corretto.

Le precedenti considerazioni non valgono ancora a respingere la tesi secondo cui un enunciato sarebbe un oggetto empirico e la proprietà espressa dal predicato “essere un enunciato” sarebbe una proprietà naturale/empirica di un comportamento (emettere una serie di suoni, scrivere), ma solo a rendere plausibile la sua alternativa, per cui dire di un'emissione che è un enunciato equivale a predicarne correttezza in base a regole grammaticali. Da questo punto di vista, i criteri per applicare correttamente il termine generale “enunciato” o il predicato “essere un enunciato” non dipenderebbero dalle onde sonore che emettiamo o dai materiali su cui realizziamo iscrizioni o proiezioni (per quanto il nostro cervello si sia evoluto in modo da pre-segmentare, entro certi limiti, le onde sonore e registrare regolarità visivamente percepibili ai fini di facilitare la capacità di apprendere a interagire linguisticamente) né da altre proprietà osservabili, bensì dalle norme grammaticali costitutive delle nostre pratiche linguistiche (la dimensione della correttezza è evidente laddove si osserva che un enunciato è una stringa *ben* formata). In tal senso, un enunciato non sarebbe più concreto o empirico di un significato.

Ma, si dirà, poco importa che gli enunciati siano o meno oggetti empirici. Li si può anche intendere come oggetti astratti: l'importante è trovare dei criteri per (i) stabilirne l'appartenenza a un certo insieme, l'insieme di tutti gli enunciati significanti, sul quale operare partizioni per identificare l'insieme degli enunciati normativi giuridici²⁵, (ii) porre tali enunciati in relazioni (ii.i) di sinonimia o sostituibilità (si pensi alle norme-1) e (ii.ii) di *type-token* con certe emissioni empiricamente osservabili. La relazione di sostituibilità, esprimibile mediante enunciati interpretativi, è una relazione di equivalenza di significato.

Consideriamo più da vicino questi requisiti²⁶. Da un lato, dobbiamo poter identificare *intensionalmente* l'insieme degli enunciati significanti. Com'è ovvio, le regole di formazione e trasformazione non ci permettono di operare distinzioni all'interno dell'insieme delle emissioni sonore e iscrizioni salvo che dal punto di vista sintattico²⁷: non possono quindi essere invocate come criteri sufficienti per

²⁴ Cfr. TARELLO 1974, 149 s. Domenico di Giovanni, detto “Burchiello”, ci offre un noto esempio di *nonsense* grammaticalmente ben formato: «Nominativi fritti e mappamondi,/ e l'arca di Noè fra due colonne/ cantavan tutti Chirieleisonne/ per l'influenza de' taglier mal tondi!».

²⁵ Tale requisito non è menzionato da Ratti, ma fa da sfondo alle sue considerazioni. Trovo infatti assai poco plausibile l'ipotesi secondo cui si potrebbe predicare la giuridicità o validità giuridica di enunciati insensati, ancorché di forma grammaticalmente compiuta.

²⁶ Sono debitore delle seguenti considerazioni a Maribel Narváez Mora, che me le ha illustrate nei dettagli in varie conversazioni e facendomi leggere la parte inedita (ma, spero, di prossima pubblicazione) della sua tesi di dottorato in cui le ha originalmente sviluppate.

²⁷ Cfr. CARACCILO 1992, 136 s: «la insuficiencia de una descripción sintáctica [delle norme] se muestra, ante todo, porque los textos no proporcionan criterios para discriminar conductas. En verdad, si las normas interesan [...] en cuanto patrones de regulación de la conducta, la información acerca de cuáles son esas pautas de comportamiento no puede ser obtenida por una descripción meramente formal: esta información depende del contenido de las formulaciones, de sus significados, cualquiera que sea la índole de la “información” o del “significado”. [...] el criterio para la identificación de las conductas empíricamente observables que permiten someter a prueba [gli enunciati sull'“esistenza” di una norma], no depende solamente de un discurso teórico. Ese criterio se obtiene del contenido de la expresión lingüística [la formulazione della norma] que, no obstante, es pensada como un mero síntoma de la existencia de la norma. La adecuación o inadecuación con ese significado permite la calificación de la conducta desde el punto de vista de su relevancia para el conocimiento normativo».

stabilirne la significatività²⁸. Supponiamo di poter affermare che un enunciato è significativo quando gli si può attribuire un significato, cioè quando risulta possibile stabilire una *relazione di significanza* – espressa da predicati come “... è (un) significato di ...” – tra due insiemi, l’insieme di tutti i significati, S, e l’insieme di tutti gli enunciati, E. Una relazione r tra S ed E si definirebbe come sottoinsieme G del prodotto cartesiano $S \times E$ formato da coppie ordinate del tipo (s, e) , i cui elementi appartenerebbero, rispettivamente, a S e a E. Peraltro, ai fini dell’identificazione *intensionale*²⁹, a noi serve che tale relazione sia una *funzione* (ancorché non biunivoca): non può darsi che a un elemento di S non corrisponda alcun elemento di E. Ebbene, r sarebbe una funzione f se (1) l’insieme dei primi elementi delle coppie ordinate – il *dominio* della funzione – coincidesse con S, se essa fosse ovunque definita (per cui a ogni elemento di S corrisponderebbe almeno un’*immagine*, cioè un elemento dell’insieme formato dai secondi elementi delle coppie ordinate), e (2) se le diverse coppie ordinate che formano G non condividessero lo stesso primo elemento (cioè, se a un elemento di S corrispondesse al più un’immagine).

Questa ricostruzione va incontro a due obiezioni. Da un lato, per rispettare il requisito (1) dovremmo poter definire intensionalmente (e quindi conoscere) S, il dominio o insieme di partenza della funzione, *prima* di stabilire una corrispondenza con E, cioè prima di conoscere G (che è un sottoinsieme di $S \times E$), il che appare concettualmente impossibile: “accediamo” ai significati solo mediante le loro espressioni linguistiche. Detto altrimenti: una restrizione previa di tale dominio non è filosoficamente innocente, bensì presuppone ciò che deve dimostrare, e cioè che sia possibile *identificare* i significati (determinare la significatività) senza *individuarli*³⁰. Dall’altro, per rispettare il requisito (2), potremmo essere obbligati ad ammettere delle contraddizioni: infatti, qualora $(s_1, e_1) \in G$ e $(s_1, e_2) \in G$, dovremmo concluderne che $e_1 = e_2$; d’altra parte, è perfettamente possibile che anche $(s_2, e_2) \in G$, ma da quest’ultima e $(s_1, e_1) \in G$ segue, in virtù del medesimo requisito, $e_1 \neq e_2$. Funzionalità e sinonimia risulterebbero dunque incompatibili.

Consideriamo ora la relazione inversa di r , rc – esprimibile mediante predicati come “... è (un) significativo di ...” o “... significa che ...” – che va da E a S e consiste nel sottoinsieme H di $E \times S$ formato da coppie ordinate del tipo (e, s) . In questo caso, i requisiti di funzionalità per rc – di nuovo, ai fini della funzionalità non può darsi che a un elemento di E non corrisponda un elemento di S – sono i seguenti: (1-bis) l’insieme dei primi elementi delle coppie ordinate deve coincidere con E e rc dev’essere ovunque definita e (2-bis) le diverse coppie ordinate che formano H non devono condividere lo stesso primo elemento. In questo caso, potremmo invece obiettare che per rispettare (1-bis), grazie al quale all’insieme E non appartenerebbero enunciati senza significato (insensati), dovremmo conoscere gli elementi di H prima di conoscere gli elementi di E, il che è impossibile, perché H è un sottoinsieme di $E \times S$: inoltre, qualsiasi emissione formata secondo qualsiasi tipo di

²⁸ In particolare, la c.d. “Grande Divisione” tra norme e proposizioni non può basarsi su criteri grammaticali (giacché una norma può essere linguisticamente formulata in modo indicativo o imperativo, usando o non usando termini deontici, ecc.).

²⁹ Potremmo ricorrere all’identificazione estensionale se S fosse finito: ma la produttività del linguaggio e dei significati esprimibili non conosce limiti predeterminabili.

³⁰ Quest’aspetto del problema è stato descritto in NARVÁEZ MORA 2015, 54-58. Molto brevemente, mentre quando si costruiscono insiemi di oggetti (per es., le sedie) è sempre possibile tenere separati i criteri di *identità* (di appartenenza di un elemento all’insieme) dai criteri di *individuazione* (usati per distinguere un elemento dell’insieme da qualsiasi altro – per es., l’ubicazione spazio-temporale), nel caso dei significati ciò non è possibile: non possiamo identificare un significato senza averlo individuato e distinto da altri significati. Così, ammettendo che vi sia una differenza tra i significati normativi (intesi come oggetti) e gli enunciati normativi, non possiamo costruire un insieme di norme senza individuarle in qualche modo, per esempio, senza esprimerle mediante enunciati normativi. Noto incidentalmente che, estendendo queste considerazioni al concetto di diritto, la distinzione proposta da Jori tra identificazione del diritto e individuazione del diritto vigente verrebbe meno.

regole sintattiche stipulative o convenzionali può, in linea di principio, figurare come elemento di E. D'altra parte, per rispettare (2-bis), siamo di nuovo costretti ad ammettere contraddizioni: se $(e_1, s_1) \in G$ ed $(e_1, s_2) \in G$, dovremmo concluderne che $s_1 = s_2$; d'altra parte, è perfettamente possibile che anche $(e_2, s_2) \in G$, ma da quest'ultima ed $(e_1, s_1) \in G$ segue, in virtù del medesimo requisito, $s_1 \neq s_2$. In questo caso, la funzionalità sarebbe incompatibile con l'ambiguità semantico-pragmatica (la polisemia).

Immagino che Ratti non sarebbe molto impressionato da queste osservazioni, in quanto la sua concezione empirista (come riformulata dallo stesso Quine) potrebbe portarlo a escludere insiemi formati da entità "ontologicamente sospette" – ed è il caso del nostro S. Tuttavia, rinunciando a quest'opzione, siamo costretti a imboccare un vicolo cieco. Supponiamo che per trovare un insieme di enunciati significativi decidiamo di usare E come insieme di partenza e di arrivo della relazione. In tal caso, stabiliamo una relazione di sostituibilità (equivalenza semantica, sinonimia) – esprimibile mediante il predicato "... ha lo stesso significato di ..." (impiegato nella norma-1) – tra elementi di E, che viene a coincidere con un sottoinsieme I del prodotto insiemistico di $E \times E$ formato da coppie ordinate del tipo (e_n, e_v) . Poiché una relazione di equivalenza è (i) riflessiva, (ii) simmetrica e (iii) transitiva, ne segue che (i) $(e_1, e_1) \in I$; (ii) se $(e_1, e_2) \in I$, allora $(e_2, e_1) \in I$; (iii) se $(e_1, e_2) \in I$ ed $(e_2, e_3) \in I$, allora $(e_1, e_3) \in I$. Il problema, in questo caso, è che non possiamo assumere la relazione di equivalenza semantica come un dato per identificare il sottoinsieme degli enunciati significativi. Infatti, in virtù della riflessività, E deve già coincidere con l'insieme degli enunciati significativi. In secondo luogo, se vale la simmetria, potremmo domandarci come si *giustifica* un'affermazione di sinonimia: e la risposta a tale quesito richiederebbe di postulare un elemento esterno e indipendente da E – una convenzione, un ventaglio di "canoni interpretativi", ecc. – ciò che ci ricondurrebbe ai problemi precedentemente descritti con riferimento a S. In breve: l'equivalenza semantica presuppone l'attribuzione di significato, e quindi le relazioni "... è (un) significato di ..." o "... è (un) significante di ..." ³¹. In terzo luogo, la transitività appare incompatibile con la *contestualità* del significato delle emissioni ben formate (una proprietà, questa, che mi pare lo stesso Ratti sarebbe disposto ad ascrivere alle attribuzioni di significato). Infatti, se le istanze di e_1 *non* equivalgono semanticamente alle istanze di e_2 *in tutti i contesti*, e le istanze di e_2 *non* equivalgono semanticamente alle istanze di e_3 *in tutti i contesti*, è ovvio che non possiamo concludere che le istanze di e_1 equivalgono semanticamente alle istanze di e_3 in tutti i contesti.

Poiché il passaggio argomentativo è delicato, riassumo queste tesi: per creare, come vorrebbe Ratti, una partizione (l'"insieme diritto") nell'insieme degli enunciati significativi, dobbiamo prima aver identificato, appunto, l'insieme degli enunciati significativi; ma per identificare l'insieme degli enunciati significativi non possiamo evitare di fare in qualche modo riferimento al significato degli stessi. Ciò non significa che le disposizioni non possano essere ambigue o che si diano testi "speciali" rispetto ai quali non possiamo nutrire, in certi contesti, dubbi interpretativi (su questo sono perfettamente d'accordo con Ratti), bensì che, in pratiche diverse dalla studio della grammatica e della sintassi logica, non possiamo separare con il bisturi dell'analisi la sintassi dalla semantica, gli enunciati dai significati, trattando i primi e i secondi come se fossero oggetti distinti che intrattengono relazioni esterne gli uni con gli altri: enunciati e significati intrattengono relazioni interne. Di conseguenza, appare una forzatura trattare il diritto come un insieme ordinato di elementi sintattici o semantici.

³¹ La struttura di questo argomento è simile a quella della critica wittgensteiniana al concetto di numero (e, di conseguenza, di identità numerica) cardinale utilizzato da Frege e Russell, che si fonda sull'idea di una correlazione biunivoca tra gli oggetti appartenenti a classi equinumerabili (così, per esempio, il numero 3 è la classe di tutte le terne). Wittgenstein osserva che se tale definizione si fonda sulla *possibilità* di stabilire una correlazione biunivoca, allora essa presuppone già il concetto di numero (cfr. WAISMANN 1979, 164 s.). Se invece si fonda su correlazioni *attuali*, allora essa sarà valida solo assumendo che tali correlazioni sussistano ancor prima di essere tracciate mediante il conteggio, cioè solo assumendo un'ontologia platonica delle relazioni (ciò che era pacifico per Frege, inaccettabile per Wittgenstein).

2.3.3. Non mi vengono in mente molte risposte a siffatte obiezioni. Forse Ratti, rivendicando una posizione neoempirista e riduzionista in semantica, potrebbe sostenere che enunciati e significati possano essere ridotti a fatti. Egli potrebbe cioè arguire che le norme – linguistiche o giuridiche – e di conseguenza anche i relativi fatti sociali, sono riducibili a fatti bruti, empiricamente osservabili, prevedibili e spiegabili in termini *causali*: in ciò consiste la “naturalizzazione” delle scienze sociali³². Quindi, le proprietà espresse mediante predicati normativi (come “essere obbligatorio”, “essere corretto”, “essere giustificato”, ecc.) e la conformità a regole linguistiche e a criteri di demarcazione espresse mediante i predicati “essere un enunciato” ed “essere giuridico” potrebbero essere ridotte a proprietà fattuali. Si noti la peculiarità di quest’approccio: sebbene si mantenga sul piano semantico e pragmatico una “Grande Divisione” tra funzioni linguistiche descrittiva/conoscitiva e prescrittiva/normativa, e sul piano semiotico la distinzione tra “enunciati” e “significati”, si opera una riduzione ontologica ed epistemologica dell’intensionale all’estensionale (per cui, da un lato, semioticamente, una norma non è una proposizione né un’asserzione, mentre dall’altro, ontologicamente, è riducibile a un fenomeno osservabile, o almeno postulabile in via teorica per spiegare certe osservazioni).

Le strategie elaborate per realizzare un simile progetto sono molteplici³³: il significato potrebbe essere ridotto a una trama di disposizioni a reagire a certi stimoli (Quine), a una serie di relazioni causali con l’ambiente (Kripke), a un complesso di funzioni biologiche interne (Millikan), a una rete di relazioni di dipendenza controfattuale del soggetto rispetto al mondo (Dretske), a un’assegnazione di condizioni di verità secondo convenzioni linguistiche la cui eleggibilità dipende dalle proprietà naturali più salienti all’interno di una gerarchia di alternative possibili (Lewis), ecc. (Noto incidentalmente come Ratti, sollevando una serie di obiezioni alla logica dei condizionali controfattuali e alla semantica dei mondi possibili (cfr. DII, cap. 8), si precluda non solo il cammino seguito da Dretske e Lewis, ma anche quelli percorsi da Quine e Kripke: i concetti di “disposizione (a reagire)” e di “causa” sono infatti analizzabili in termini controfattuali³⁴.)

Vi sono però dei solidi argomenti concettuali contro il riduzionismo empirista e la naturalizzazione della semiotica in generale. Qui ne esporrò soltanto uno³⁵, risalente alla classica discussione wittgensteiniana sul seguire una regola (in generale: una norma)³⁶. Esso consiste in un dilemma – chiamiamolo “dilemma della normatività” – i cui corni sono rappresentati da due concezioni inaccettabili che Robert Brandom³⁷, sulla scia di Wilfrid Sellars, ha chiamato rispettivamente *regulism* e *regularism*. In base alla prima concezione, un’azione è corretta (o scorretta) se, e solo se, è qualificata tale da (se è conforme a) una norma esplicita, linguisticamente formulata/espressa: la norma esplicita è in grado di predeterminare a quali casi essa si applica (facendo salvi i problemi di vaghezza). In che modo? In effetti, persino in matematica infinite operazioni possono essere poste in corrispondenza con – cioè considerate conformi a – una data formulazione della regola di calcolo da seguire. Chi volesse evitare il ricorso a un’ineffabile intuizione potrebbe essere tentato di rispondere a questa domanda sostenendo che il ponte tra la norma esplicita e la sua applicazione o tra l’azione da qualificare e la sua qualificazione è fissato da un’interpretazione. L’interpretazione funge da intermediario, in modo non troppo diverso da una definizione ostensiva, un esempio, un modello-campione, uno strumento di misurazione o un sortale. Tuttavia, una mossa di questo tipo spalanca le

³² Cfr. LEITER 2007, 132-136. Naturalmente, il riduzionismo insito nella naturalizzazione può essere più o meno spinto: cfr. ELSTER 1993, 94 per una rappresentazione grafica. Secondo quest’autore, la direzione delle spiegazioni riduzionistiche sarebbe la seguente: scienze sociali ed economia → psicologia → biologia → chimica → fisica.

³³ Cfr. LANCE, O’LEARY-HAWTHORNE 2008, 353-370.

³⁴ Non c’è comunque unanimità di vedute su questo punto: per un’utile rassegna, cfr. TUOMELA 1978 e CROSS 2005.

³⁵ Per altre considerazioni, cfr. MILLAR 2004, cap. 4; LANCE, O’LEARY-HAWTHORNE 2008, cap. 6.

³⁶ Cfr. WITTGENSTEIN 1953, §§ 185-242.

³⁷ Cfr. BRANDOM 1994: 20-30.

porte alla semiosi illimitata, al regresso infinito delle interpretazioni. Infatti, se interpretare significa sostituire una formulazione a un'altra, se un'interpretazione non è altro che una nuova formulazione della norma che si sostituisce alla precedente, il dubbio si può riprodurre: in che modo va intesa la nuova formulazione della regola, per poterla applicare correttamente? La comprensione dell'attribuzione di proprietà normative (corretto/scorretto, obbligatorio/vietato/permesso, giustificato/ingiustificato) ad azioni (o a risultati di azioni) non può dipendere solo dalla nostra capacità di sostituire un enunciato *interpretandum* con un enunciato *interpretans*, bensì dipende da un *know-how* non interamente esplicitabile mediante formulazioni linguistiche, e che *si manifesta nel momento della loro applicazione*. In effetti, per un bambino, imparare a parlare non equivale a sostituire nuove espressioni linguistiche ad altre espressioni linguistiche: se così fosse, come potremmo spiegare l'apprendimento delle *prime* espressioni linguistiche?

In base alla seconda concezione, la correttezza di un'azione è riducibile al (o forse, predeterminata dal) suo occorrere in base a qualche regolarità di comportamento a sua volta descrivibile mediante una legge scientifica (nomologica o probabilistica). Tuttavia, qualsiasi comportamento istanza e può valere come estensione/prosecuzione di infinite regolarità (c.d. "gerrymandering"), tra le quali l'osservatore è chiamato a operare una selezione. Il problema, qui, è che sembra non poter esistere un comportamento o una regolarità di comportamenti privilegiata, in grado di escludere gli altri come irrilevanti (per es., una disposizione che possiamo identificare come razionale facendo ricorso a caratterizzazioni puramente naturalistiche). Proprio per questa ragione, non è detto che non si possa mostrare che un comportamento regolarmente tenuto da (o che siano disposti o condizionati a tenere) un individuo, una maggioranza o persino, a certe condizioni, dalla totalità di un gruppo, sia sbagliato. In secondo luogo, e considerando specificamente le norme giuridiche di nuova promulgazione e pubblicazione, a quale anteriore regolarità di stimoli, cause, funzioni, ecc. ci si potrebbe appellare per spiegare la correttezza delle azioni che da quel momento in poi vi si conformano?

A me pare che Ratti oscilli tra i due corni del dilemma quando sostiene che le norme (giuridiche?) sono enunciati formulati (*regulism*) o formulabili (se la formulabilità viene intesa come una proprietà disposizionale, si ricade infatti nel *regularism*). Il nostro autore può forse sottrarsi alle obiezioni contro il *regulism*, per esempio sostenendo che lo scetticismo interpretativo moderato che egli sottoscrive è diverso dallo scetticismo semantico, e che le tesi del primo sono circoscritte a una pratica linguistica peculiare – il diritto – diversa dai giochi linguistici ordinari. Nonostante questa replica sia controversa, sono disposto a concedergliela. Il problema risiede piuttosto nella combinazione di questa risposta con l'idea per cui se una norma non deve diventare un'entità misteriosa, non v'è alternativa a un riduzionismo ontologico o a un eliminativismo del normativo e a una naturalizzazione delle proprietà semiotiche, che finisce con lo sfociare nel *regularism*. Non è detto, comunque, che siamo costretti a scegliere tra un platonismo dei significati e delle norme (spesso combinato con un dualismo cartesiano) e un monismo ontologico associato a un naturalismo riduzionista (sovente di sapore materialista): la possibilità che *tertium detur* non può essere scartata a priori. Alludo a concezioni alternative che, data la mia scarsa competenza, in questa sede posso solo citare rapsodicamente: l'emergentismo, il connessionismo, l'analogismo, l'olismo, il prospettivismo...

A conclusione di questa sezione, vorrei invece insistere sul fatto che le relazioni tra la norma e i casi cui si applica, e tra i casi di applicazione già affrontati e quelli nuovi in cui dobbiamo applicare la norma nello stesso modo (la stessa conseguenza normativa) sono concettuali, cioè costitutive dei loro *relata*, e non possono essere predeterminate o identificate sulla base di una formulazione linguistica o di mere regolarità, bensì dovranno essere comprese alla luce di numerosissime relazioni concettuali con altre azioni significative – a volte precedenti e più elementari dal punto di vista dell'apprendimento – di cui la pratica è intessuta. Non si può dunque separare l'identificazione della norma dalla sua applicazione, perché è nell'applicazione che si manifesta la comprensione di ciò che conta come

seguire la norma e quindi il significato di una certa espressione linguistica. Nel caso dell'applicazione di norme giuridiche, è senz'altro vero che le decisioni sono giustificate citando disposizioni riformulate come norme-2. Ma assumere tutto ciò non impone di trattare tali disposizioni e riformulazioni giurisprudenziali come oggetti in grado di determinare in anticipo i loro usi, le loro corrette applicazioni. Ciò, si badi, non è di ostacolo alla descrizione della pratica giuridica, dell'insieme dei giochi linguistici giuridici, come una pratica in cui l'interpretazione e la riformulazione delle disposizioni svolgono un ruolo centrale in considerazione delle indeterminatezze di cui soffre ogni lingua naturale.

3. Logica delle norme

Ratti dedica molti saggi dei suoi libri a varie questioni di logica deontica. Il problema del valore logico delle norme derivante dal dilemma di Jørgensen è trattato in un libro precedente³⁸, mentre in SLDSG e DII ci si occupa soprattutto dei conflitti normativi, della negazione di norme, della loro defettibilità e delle loro relazioni statiche e dinamiche. Mancandomi gli strumenti per analisi più approfondite, vorrei qui toccare brevemente due punti, muovendomi tra gli estremi della critica interna ed esterna al paradigma di analisi impiegato dall'autore.

3.1. Rispetto alla negazione di norme, Ratti sostiene che, non essendo le norme né vere né false, «non è chiaro quale sia il valore logico (sempre che se ne possa rinvenire uno) che deve essere invertito mediante la negazione» (SLDSG, p. 83). Egli propone di usare «una nozione astratta di efficacia come valore logico delle norme»: una norma è efficace «se il suo contenuto proposizionale è sempre vero, se si tratta di comandi (Op e O~p), e talora vero se si tratta di autorizzazioni (~Op e ~O~p)» (*ibidem*).

Non insisterò sul fatto (rimarcato, tra gli altri, da Bruno Celano³⁹) che una logica dell'efficacia o del soddisfacimento non è una “vera” logica di *norme*, bensì una normale logica proposizionale di *obedience-statements*, con l'aggiunta di alcuni assiomi particolari. È altresì noto che la negazione c.d. “esterna” (\neg) di un operatore deontico non può avere lo stesso significato della negazione c.d. “interna” (\sim) di un contenuto proposizionale: se neghiamo che le norme siano vere o false, il significato della negazione esterna, a differenza di quello interna, non può essere analizzato mediante tavole di verità (o di efficacia). Vorrei piuttosto sottolineare come l'impostazione tradizionale tenda a fare della negazione esterna un concetto *analizzante* per definire le varie modalità deontiche, come se il suo significato potesse essere previamente chiarito in modo indipendente rispetto ai concetti deontici. Ho l'impressione che le cose non stiano affatto così: se il significato della negazione esterna non è determinato – o non è determinato *soltanto* – da tavole di verità (o di efficacia) sembra che esso debba dipendere direttamente da alcune caratteristiche dei concetti deontici⁴⁰. Provo a spiegarli.

La negazione *formale*, come ricorda Ratti, determina un'inversione del valore logico (il valore di verità) di un enunciato che è del tutto indipendente dal significato di tale enunciato, il quale viene, per così dire, messo tra parentesi dall'operare del connettivo. Così da “La neve è bianca” posso passare a “La neve non è bianca” (ovvero a “Non si dà il caso che la neve sia bianca”), e il colore della neve è del tutto irrilevante perché la negazione funzionerebbe allo stesso modo con qualsiasi altro predicato di colore. Ma consideriamo ora gli enunciati “La neve è bianca” e “La neve è nera”: i due enunciati sono incompatibili in virtù del significato di “bianca” e “nera”⁴¹. Ebbene, credo la negazione esterna degli enunciati deontici si

³⁸ Cfr. RATTI 2009, cap. VI.

³⁹ Cfr. CELANO 2000, 233-237.

⁴⁰ Cfr. BRANDOM 1994, 160; SCHROEDER 2008, 579-581.

⁴¹ Si noti, inoltre, che una tale incompatibilità determina una variazione di significato di “neve”: se la relazione tra

collochi a metà strada tra una negazione formale e un’“incompatibilità concettuale” come quella appena descritta. Essa non può dunque essere assunta come un termine analizzante già a disposizione del logico, bensì come un’espressione dell’incompatibilità concettuale tra nozioni deontiche: così come “essere bianco” è incompatibile con “essere nero”, se predicati dello stesso soggetto, “essere permesso” è incompatibile con “essere vietato”, se predicati della stessa azione. La negazione esterna ci permette di esprimere questa incompatibilità (trasformando “vietato” in “non permesso”), dandoci l’impressione di funzionare come una negazione formale: ma il suo significato è ben diverso da quest’ultima. Ecco perché si cerca spesso di renderne conto in termini pragmatici⁴².

3.2. I problemi di analisi della negazione si acquiscono quando si tratta di esaminare le norme condizionali. Da un lato, la condizionalità nel discorso normativo può essere declinata in vari modi a seconda dell’ambito di applicazione dell’operatore deontico (come qualificazione normativa *subordinata a* una condizione fattuale – $A \rightarrow OB$ – o come qualificazione normativa *di* un condizionale – $O(A \rightarrow B)$) o del modo di ricostruire l’operatore stesso (come operatore diadico modale – $O(B/A)$ – o come un condizionale *sui generis*); dall’altro anche la negazione di una norma condizionale può essere esterna o interna e avere un ambito di applicazione ampio o ristretto ($A \rightarrow \neg OB$ oppure $\sim(A \rightarrow OB)$ o $\neg(A \rightarrow OB)$; $\neg O(A \rightarrow B)$ oppure $O \sim(A \rightarrow B)$). Ratti si concentra sulle norme subordinate a condizione per esplorarne le possibili condizioni di coerenza/contraddizione (SLDSG, capp. 4, 5 e 6)⁴³. In particolare, egli sottolinea quali conseguenze derivino – dal punto di vista della coerenza, coesione e completezza di un sistema normativo – dall’applicazione o dal rifiuto del principio del rinforzo dell’antecedente (per cui $(A \rightarrow OB) \rightarrow (A \wedge C \rightarrow OB)$), un’applicazione del quale è data dal principio *ex falso quodlibet*.

Senza addentrarmi nei complessi dettagli della sua ricostruzione, posso forse sintetizzare la posizione di Ratti descrivendola come anti-defettibilista in logica deontica. Egli infatti critica la rinuncia all’arricchimento dell’antecedente e al *modus ponens* normativo che il defettibilismo sembra comportare, perché ciò renderebbe impossibile identificare le antinomie: senza arricchimento non potremmo «determinare se due antecedenti connessi, con soluzioni incompatibili, si sovrappongano in tutto o in parte» (DII, 132); senza separazione del conseguente non potremmo «derivare soluzioni incompatibili per un caso concreto» (*ibidem*). Dal punto di vista di Ratti, i problemi di defettibilità (cioè di suscettibilità di una norma condizionale e/o di un’inferenza normativa a eccezioni implicite) non sono problemi logici, bensì epistemici e assiologici, in quanto dipendono da una mancata o incompleta revisione dell’antecedente. Nella misura in cui è possibile una revisione soddisfacente dell’antecedente, basata su una tesi di rilevanza ultima delle proprietà fattuali designate dai predicati che in esso figurano, un ragionamento normativo non può che essere governato da una logica monotonica – per cui ogni condizionale defettibile non sarebbe altro che un condizionale generalizzato rispetto alle circostanze *en*

soggetto e predicato è interna, il significato del secondo è parzialmente costitutivo del significato del primo, e ciò che a prima vista può sembrare un’asserzione empirica ha in realtà il valore di regola di significato espressa *suppositione materiali*. Cfr. LANCE, O’LEARY-HAWTHORNE 2008, 105-107; NARVÁEZ 2010, 561-563, 567-569.

⁴² Sin qui, comunque, non s’è detto ancora nulla sul significato della negazione esterna normativa: sapere che esso dipende dal significato delle modalità deontiche è insufficiente dal punto di vista analitico finché l’assunzione dell’incompatibilità concettuale di “permesso” e “vietato” è lasciata nell’ombra. Seguendo il modello di analisi espressivista proposto in SCHROEDER 2008 e riferito ai concetti assiologici, si potrebbe forse evitare di considerare le modalità deontiche come dei concetti primitivi indipendenti e irriducibili, scomponendoli in un ulteriore concetto normativo/intenzionale fondamentale (espresso da un predicato come “*being for*”, “essere a favore di”) combinato con dei contenuti proposizionali (o delle descrizioni di azioni) più articolati e la negazione interna. Così, per esempio (ma si tratta ancora di una rozza approssimazione), $Vp = B\text{-FOR}(\text{biasimare per}(p))$; $Op = B\text{-FOR}(\text{biasimare per non}(p))$; $Pp = B\text{-FOR}(\text{non biasimare per}(p))$; $Fp = B\text{-FOR}(\text{non biasimare per non}(p))$.

⁴³ Peraltro, non è chiaro in che modo si possa superare mediante una logica dell’efficacia il problema – noto a Ratti – del *modus tollens* normativo ($A \rightarrow OB$; $\neg OB$; $\therefore \sim A$) che viola la conversa della c.d. “Legge di Hume”.

travesti. In altre parole, sfruttiamo una restrizione dell'universo del discorso (e dell'universo dei casi) per ridurre al minimo le possibilità di trivializzazione del sistema normativo.

Questa ricostruzione non mi convince. Giacché mi par di intendere che l'analisi di Ratti dei condizionali defettibili abbia portata generale, formulerò anch'io le mie idee tralasciando le precisazioni che dovrebbero essere fornite in considerazione delle peculiarità della pratica giuridica. Un criterio di rilevanza ci dice che una certa proprietà *deve* essere presa in considerazione per attribuire una certa qualificazione normativa a una condotta o a uno stato di cose, il che comporta che l'istanziamento di tale proprietà in un caso individuale determini una qualificazione normativa diversa rispetto alla sua non-istanziamento in un altro caso individuale, *ceteris paribus*. Una *tesi di rilevanza* è la *descrizione* del fatto che qualcuno ritiene che una certa proprietà debba essere presa in considerazione in un certo contesto; un'*ipotesi di rilevanza* è la *proposta* di considerare rilevanti ulteriori proprietà, non prese in esame relativamente allo stesso contesto, o di considerare irrilevanti certe proprietà, prese in esame rispetto allo stesso contesto (se un criterio di rilevanza è normativo, dire che una proprietà "deve/non deve essere rilevante" appare improprio, giacché equivale a dire che una proprietà "deve dover essere presa in considerazione"). Da un punto di vista pratico-deliberativo interno, che è sempre circoscritto alle proprietà *considerate*⁴⁴ da un agente che sconta limitazioni fisiche ed epistemiche, una proprietà o è rilevante o non lo è: chi delibera cerca di prendere in considerazione il maggior numero di proprietà possibili sperando di non avere tralasciato troppe proprietà rilevanti del caso che si trova a qualificare. Da un punto di vista descrittivo esterno (rispetto a *quell'* agente e fuori dal *suo* orizzonte spazio-temporale di deliberazione), invece, potremmo anche dire che un certo soggetto non ha preso in esame una proprietà al fine di giudicarne la rilevanza/irrilevanza (e potremmo fare ciò al fine di convincerlo a rivedere i suoi criteri alla luce di un'*ipotesi di rilevanza*).

Ogni discorso pratico-deliberativo *razionale* sulla rilevanza di una proprietà/condizione ai fini di una certa qualificazione normativa, peraltro, assume che tale rilevanza non possa essere stabilita una volta per tutte (per qualsiasi caso individuale possibile) e trasformata nella *sufficienza* di una condizione (dell'antecedente) ai fini di una qualificazione (del conseguente). I criteri di rilevanza hanno senso solo in contesti in cui si può *discutere* sulla rilevanza di certe proprietà (in cui possono esservi più ipotesi di rilevanza in competizione): se non si desse la possibilità di discutere, argomentare, contro-argomentare e negoziare, se non fosse ammissibile alcun dubbio sulla rilevanza o irrilevanza di ciascuna proprietà alla luce di tutte le altre proprietà che un caso individuale istanzia, l'universo del discorso (e dei casi) risulterebbe precisamente delimitato sin dall'inizio e la nozione stessa di rilevanza sarebbe ridondante, cioè inutile; nei casi in cui l'universo del discorso non è chiaramente delimitato, invece, ogni discussione sui criteri e gli argomenti di rilevanza si traduce in una discussione sull'universo del discorso stesso.

Queste considerazioni sul concetto di rilevanza si collegano a quanto sostenuto in precedenza (vedi *supra* 2.3.2 e 2.3.3) in merito alla costruzione di un insieme di enunciati significanti e al dilemma della normatività. In primo luogo, se l'identificazione degli elementi dell'insieme non è concettualmente disgiungibile dalla loro individuazione, trattare due elementi come equivalenti o diversi sotto certi aspetti non è un'operazione che si possa compiere da un punto di vista esterno "classificatorio", il che comporta che non si possa prestabilire quando un elemento/caso individuale appartenga a/istanzi un certo insieme/caso generale. In secondo luogo, non in tutte le pratiche linguistiche seguire una norma equivale ad applicare una tecnica invariante (come nel caso della moltiplicazione in matematica, che risulta indipendente dalla grandezza dei numeri naturali cui si applica). In ambito etico, per esempio,

⁴⁴ Le proprietà considerate non sono mai tutte le proprietà considerabili: l'espressione "tutto considerato" ("*all things considered*") è fuorviante se con essa si vuol far intendere che un giudizio normativo non possa essere rivisto alla luce di ulteriori considerazioni.

ogni nuovo caso può (può, non deve di necessità) indurre a considerare un'estensione in termini dialettici della nostra pratica in direzioni non predeterminabili sulla base dell'applicazione della norma ai casi precedenti⁴⁵. Credo si possa dire che non è mai razionale considerare “trincerate” o “blindate” certe esplicitazioni di norme morali – certe “teorie morali” – che elenchino solo un numero circoscritto di condizioni di applicazione assumendo una “norma di chiusura” della rilevanza (rispetto alla quale si riproporrebbe, peraltro, la questione della defettibilità)⁴⁶.

Ciò, però, non significa che il *modus ponens* e il rinforzo dell'antecedente non svolgano alcun ruolo nelle nostre pratiche deliberative e giustificative. Al contrario, essi hanno una funzione simile a quella degli esperimenti scientifici realizzati in condizioni di laboratorio (per. es., sul moto in assenza di attrito) per facilitarne il controllo e per agevolare la verifica di un'ipotesi. Così i nostri ragionamenti pratici hanno come ideale regolativo un *modus ponens* la cui premessa maggiore contiene un antecedente che contempla un numero finito di proprietà rilevanti, mentre l'arricchimento è utilizzato solo per verificare la possibilità di antinomie. Questi requisiti sono, per così dire, l'equivalente delle condizioni di laboratorio. Nella pratica non disponiamo né di una tesi di rilevanza ultima né di tempo illimitato per decidere cosa fare. Di conseguenza, nonostante concordi con Ratti sull'impossibilità di rinunciare a queste regole di inferenza, ne ridimensionerei il ruolo a quello di preziosi strumenti di controllo.

⁴⁵ Cfr. BAKER, HACKER 1985, 147-149. Cfr. anche BAYÓN MOHÍNO 2007, 149: «aunque un juicio *es* correcto si aplica una norma [...], *mostrar* que es correcto, justificar su corrección, pasa esencialmente por fundamentar la relevancia o irrelevancia de rasgos de propiedades del objeto particular a la vista de analogías y diferencias con casos paradigmáticos, donde el reconocimiento de aquéllas como significativas y de éstos como paradigmáticos es immanente al “dominio de la técnica” que la competencia normativa implica».

⁴⁶ Per quanto riguarda la pratica giuridica, vi sono numerose complicazioni di cui tener conto. Anzitutto, occorre osservare che negli ordinamenti giuridici di *civil law* l'autorità legislativa promulga delle disposizioni che gli organi dell'applicazione hanno il dovere/potere (i) di applicare e (ii) di usare per giustificare le loro decisioni. Le autorità normative, secondo alcuni, compiono qualificazioni normative all'ingrosso in base ai loro criteri di rilevanza/irrelevanza, che gli organi dell'applicazione devono ricostruire mediante delle tesi di rilevanza ultime (sufficientemente complesse da tener conto non solo delle norme formulate, ma anche dei criteri di preferenza da applicare in caso di conflitto tra queste ultime) grazie alle quali il nucleo della giustificazione della loro decisione sarà riconducibile a un modello sussuntivo-deduttivo. Così, secondo Jorge Rodríguez (cfr. RODRÍGUEZ 2002, 383-384), «correspondería resaltar con respecto a los sistemas jurídicos positivos que, como el conjunto de los enunciados de base que los componen es finito, por la vía de la revisión en el antecedente de cada norma tomando en cuenta las restantes y los criterios de preferencia que entre ellas se admita, se podría llegar a identificar todas las excepciones que corresponda introducir en ellas, de modo que la reconstrucción final – al menos en teoría, aunque en la práctica tal operación nunca se lleve a cabo – sólo habría normas inderrotables». Laddove invece un criterio di preferenza tra le norme manchi, non si avrà tanto defettibilità dell'una o dell'altra, quanto un'antinomia.

Qui vorrei limitarmi a segnalare come questa sofisticata dissoluzione del problema della defettibilità presupponga che «una vez identificadas las normas del sistema, toda propiedad que no es descriptivamente relevante es irrelevante (al menos en sentido negativo) [cioè nel senso di negazione di una tesi di rilevanza che includa una certa proprietà]» (RODRÍGUEZ 2002, 378). Ma in base alle considerazioni sviluppate nel testo, l'identità delle norme del sistema non è fissata dalle loro formulazioni: non è possibile un'esplicitazione definitiva delle eccezioni implicite riconducibili al “sistema assiologico del legislatore” (e vale la pena ricordare che negli ordinamenti di *common law* un legislatore manca) nonostante la base enunciativa sia “finita”.

Bibliografia

- BAKER G.P., HACKER P.M.S. (eds.) 1985. *Wittgenstein: Rules, Grammar and Necessity*, 2 ed., Oxford, Blackwell, 2005.
- BAYÓN MOHÍNO J.C 2007. *Bulygin y la justificación de las decisiones judiciales: la parte sorprendente*, in MORESO MATEOS J.J., REDONDO NATELLA M.C. (eds.), *Un diálogo con la teoría del derecho de Eugenio Bulygin*, Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 2007, 137 ss.
- BRANDOM R. 1994. *Making It Explicit*, Cambridge (Mass.), Harvard U.P., 1994.
- CARACCILO R. 1992. *Conocimiento de normas*, in ID., *El derecho desde la filosofía*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008.
- CARROLL L. 1885. *What the Tortoise Said to Achilles*, in «Mind», 4, 14, 1885, 278 ss.
- CELANO B. 2000. *Efficacia, antirealismo, interpretazione*, in «Analisi e diritto 1999», 2000, 229 ss.
- CHIASSONI P. 1998 *L'ineluttabile scetticismo della "scuola genovese"*, in «Analisi e diritto 1998», 1999, 21 ss.
- CHIASSONI P. 2000. *Interpretive Games. Statutory Construction Through Gricean Eyes*, in «Analisi e diritto 1999», 2000, 79 ss.
- CHIASSONI P. 2003. *Codici interpretativi*, in «Analisi e diritto 2002-2003», 2003, 55 ss.
- CROSS T. 2005. *What Is a Disposition?*, in «Synthese», 144, 3, 2005, 321 ss.
- DICEY A.V. 1885. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London, Macmillan, 1885.
- ELSTER J. 1989. *Come si studia la società*, Bologna, Il Mulino, 1993 (ed.or. *Nuts and Bolts for the Social Sciences*, Cambridge, Cambridge U.P., 1989, trad. it. di P. Palminiello).
- ENGEL P. 2005. *Dummett, Achilles and the Tortoise*, in AUXIER R., HAHN L. (eds.), *The Philosophy of Michael Dummett*, La Salle (Ill.), Open Court, 2005.
- GUASTINI R. 1996. *Conoscenza senza accettazione*, in GIANFORMAGGIO L., JORI M. (eds.), *Scritti per Uberto Scarpelli*, Milano, Giuffrè, 1997, 407 ss.
- GUASTINI R. 1997. *Enunciati interpretativi*, in «Ars Interpretandi», 2, 1997, 35 ss.
- GUASTINI R. 2006. *Lo scetticismo interpretativo rivisitato*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXVI, 1, 2006, 227 ss.
- GUASTINI R. 2008. *Nuovi studi sull'interpretazione*, Roma, Aracne, 2008.
- GUASTINI R. 2011. *Interpretare e argomentare*, Milano, Giuffrè, 2011.
- HALE M. 1713. *The History of the Common Law of England and an Analysis of the Civil Part of the Law*, IV ed., London, Butterworth, 1820.
- JORI M. 1976. *Il metodo giuridico tra scienza e politica*, Milano, Giuffrè, 1976.
- JORI M. 2010. *Del diritto inesistente*, Pisa, ETS, 2010.
- LANCE M.N., O'LEARY-HAWTHORNE J. (eds.) 2008. *The Grammar of Meaning. Normativity and Semantic Discourse*, Cambridge, Cambridge U.P., 2008.
- LEITER B. 2007. *Naturalizing Jurisprudence. Essays on American Legal Realism and Naturalism in Legal Philosophy*, Oxford, Oxford U.P., 2007.
- MEZZETTI L. 2011. *Manuale breve. Diritto Costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2011.
- MILLAR A. 2004. *Understanding People. Normativity and Rationalizing Explanation*, Oxford, Clarendon, 2004.

- NARVÁEZ MORA M.I. 2010. *Detectar concepciones: el test de la negación*, in «Doxa», 33, 2010, 553 s.
- NARVÁEZ MORA M.I. 2015. *Expressing Norms. On Norm-Formulations and Other Entities in Legal Theory*, in «Revus», 25, 2015, 43 ss.
- PALADIN L. 1991. *Diritto costituzionale*, Padova, CEDAM, 1991.
- PAPAYANNIS D.M., RAMÍREZ LUDEÑA L. 2012. *Desacuerdos teóricos e interpretación del derecho*, in «Análisi e diritto 2012», 2012, 249 ss.
- RATTI G.B. 2007. *Sistema giuridico e sistemazione del diritto*, Torino, Giappichelli, 2007.
- RATTI G.B. 2009. *Norme, diritto e logica*, Roma, Aracne, 2009.
- RATTI G.B. 2012. *Diritto, indeterminatezza, indecidibilità*, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-São Paulo, Marcial Pons, 2012.
- RATTI G.B. 2013. *Studi sulla logica del diritto e della scienza giuridica*, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-São Paulo, Marcial Pons, 2013.
- RODRÍGUEZ J.L. 2002. *Lógica de los sistemas jurídicos*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002.
- SCHROEDER M. 2008. *How Expressivists Can and Should Solve Their Problem with Negation*, in «Noûs», 42, 4, 2008, 573 s.
- TARELLO G. 1974. *Diritto, enunciati, usi*, Bologna, il Mulino, 1974.
- TUOMELA R. (ed.) 1978. *Dispositions*, Dordrecht, Reidel, 1978.
- WAISMANN F. 1979. *Ludwig Wittgenstein and the Vienna Circle. From the Notes of F. Waismann*, Oxford, Blackwell, 1979.
- WITTGENSTEIN L. 1953. *Ricerche filosofiche*, Torino, Einaudi, 2009 (ed.or. *Philosophische Untersuchungen. Philosophical Investigations*, a cura di Anscombe G.E.M., Rhees R., Oxford, Blackwell, 1953, trad. it. di R. Piovesan e M. Trinchero).
- ZULETA H. 2008. *Normas y justificación. Una investigación lógica*, Madrid, Marcial Pons, 2008.